

STATUTO

CY4Gate S.p.A.

Titolo I

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata della società

Articolo 1

Denominazione sociale

1. La società è denominata "CY4Gate S.p.A."

Articolo 2

Sede legale

1. CY4Gate S.p.A. (di seguito la "Società") ha sede legale nel comune di Roma, all'indirizzo, risultante dal competente registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo ha la facoltà di modificare entro l'ambito territoriale del suddetto Comune la sede legale della Società.
3. La Società potrà, ove consentito, istituire modificare o sopprimere sedi secondarie, con delibera dell'organo amministrativo, nelle prescritte forme di legge.

Articolo 3

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto, in Italia e all'estero, le seguenti attività:
 - A. la consulenza, assistenza progettazione, sviluppo, produzione, anche per conto di terzi, e la vendita di software, sistemi hardware, sistemi hardware/software e servizi professionali per la acquisizione, analisi, elaborazione, utilizzazione, modifica e soppressione di dati analogici e digitali per applicazioni civili e militari;
 - B. la distribuzione anche per conto terzi di applicativi e soluzioni informatiche (software) da utilizzare in particolare nel settore della "security e intelligence" e la relativa implementazione, personalizzazione, assistenza tecnica nell'installazione, manutenzione e nell'utilizzo di prodotti informativi, costituiti sia da *software* che da *hardware*;
 - C. l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisti in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativamente a quanto precede;
 - D. l'organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, incontri, piani e corsi collettivi e individuali, formazione del personale nel capo delle soluzioni e applicazioni informatiche, in senso lato. Il tutto con esclusione di qualsiasi attività per la quale sia prescritta l'iscrizione in albi professionali.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà altresì:

- I) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, di credito, locazione e ipoteca ritenute dall'organo amministrativo o dai soci necessarie ed utili per l'esercizio delle attività che costituiscano l'oggetto sociale;
- II) assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali;
- III) assumere direttamente e indirettamente, in Italia che all'estero, quote e interessenze,

partecipazioni – anche azionarie – in affari industriali e commerciali, in altre società, consorzi, imprese, joint ventures raggruppamenti di interesse economico, associazioni costituende o costituite, non nei confronti del pubblico;

IV) prestare avalli, concedere fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale a favore di terzi.

Le attività citate di natura finanziaria non saranno svolte nei confronti del pubblico, ai sensi di legge.

Articolo 4

Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

1. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.
2. A tal fine la Società istituisce apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Titolo II

Azioni – Recesso – Strumenti finanziari – Finanziamenti

Articolo 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 1.441.499,94 (unmilione quattrocentoquarantuno mila quattrocentonovantanove virgola novantaquattro) ed è diviso in n. 23.571.428 (ventitremilioni cinquecentosettantuno mila quattrocentoventotto) azioni senza indicazione del valore nominale.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili nei confronti della Società, in conformità e nei limiti di quanto consentito dalla legge.
3. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.
4. L'assemblea straordinaria della Società può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più *tranche*, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Articolo 7

Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
3. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del d.lgs.

24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta aggiornato ed integrato (qui di seguito, "TUF") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

4. Con deliberazione dell'assemblea possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 e seguenti del codice civile.
5. La Società può richiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90%, salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 133-*bis*, comma 2, del Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia comunque non inferiore allo 0,5% del capitale sociale.

Articolo 8

Strumenti finanziari

1. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 e ai sensi dell'articolo 2349, ultimo comma, del codice civile.
2. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

Articolo 9

Finanziamenti

1. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso e gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 10

Recesso

1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge.

Titolo III

Assemblea

Articolo 11

Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria.
 - a. l'approvazione del bilancio;
 - b. la nomina e la revoca degli amministratori;

- c. la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, eventualmente, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - d. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
 - e. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
3. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:
- a) le modifiche dello statuto salvo quanto previsto dall'articolo 19 del presente statuto;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - c) l'emissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 8.1 del presente statuto;
 - d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 12

Convocazione e luogo dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
3. La competenza a convocare l'assemblea spetta al consiglio di amministrazione, fermo restando il potere del collegio sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.
4. L'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del codice civile. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

Articolo 13

Determinazione del quorum

1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono costituite ai sensi di legge e deliberano con le maggioranze di legge.
2. Nel computo del *quorum* deliberativo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.
3. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Articolo 14

Partecipazione e rappresentanza del socio in assemblea

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
3. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante ovvero, se il presidente e il soggetto verbalizzante non si trovano nel medesimo luogo, l'assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova quest'ultimo.

4. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 15

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente ove nominato o, in subordine, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.
2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimità dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli intervenuti e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli intervenuti.
5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, ove questi svolga funzione di segretario.
6. Il verbale deve indicare:
 - a) la data dell'assemblea;
 - b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale di ciascuno rappresentato (anche mediante

allegato);

- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 16

Assemblee speciali

1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.
2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali di cui al presente articolo.
3. L'assemblea speciale:
 - a) nomina e revoca il rappresentante;
 - b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria;
 - c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria;
 - d) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del rappresentante comune, dell'organo amministrativo della Società ovvero quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

4. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della Società.
5. La Società, ove sia titolare di azioni o obbligazioni proprie, non può partecipare alla relativa assemblea speciale.
6. Gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza diritto di voto alla assemblea speciale.
7. Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile.
8. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2427 e 2418 del codice civile.
9. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle previste dal presente statuto per le assemblee straordinarie.

Articolo 17

Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377 del codice civile.

Titolo IV

Consiglio di Amministrazione

Articolo 18

Composizione dell'organo amministrativo

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 9 (nove).
2. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai codici di autodisciplina cui la società abbia dichiarato di aderire ("Requisiti di Indipendenza"). Il venir meno dei Requisiti di Indipendenza previsti dalla legge in capo ad un amministratore ne determina la decadenza.
3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 19

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ai sensi di legge e del presente statuto.
2. Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
 - a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-*bis*, 2506-*ter* ultimo comma del codice civile, nonché la delibera di cui all'articolo 2506.1 del codice civile;
 - b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
 - c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
 - d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 - f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
 - g) l'emissione di obbligazioni non convertibili;
 - h) la riduzione del capitale sociale qualora risulti perduto oltre un terzo dello stesso e la Società abbia emesso azioni senza il valore nominale;
 - i) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile.
3. Il consiglio di amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale; (ii) ne determina la durata in carica e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.
4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 3 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente.

Articolo 20

Divieto di concorrenza

1. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.

Articolo 21

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

1. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo e alla determinazione del loro numero, secondo quanto previsto all'articolo 18 che precede.
2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine all'equilibrio tra generi e alla nomina di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega a uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove) e devono essere depositate presso la sede della Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
3. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge anche regolamentare *pro tempore* vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
4. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ciascuna lista dovrà, inoltre, contenere, in allegato, l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta così come ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
5. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori: (i) i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e (ii) il consiglio di amministrazione. La titolarità della quota minima prevista nel precedente periodo del presente paragrafo, *sub* (i), è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.
6. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.
7. La lista eventualmente presentata dal consiglio di amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni

successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge *pro tempore* vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, *mutatis mutandis*, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.

8. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
9. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
10. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
 - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere ad eccezione dei consiglieri che debbano eventualmente essere tratti da altre liste ai sensi delle successive lettere b) e c);
 - b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista) (la "**Seconda Lista**") vengono tratti (i) 2 (due) consiglieri, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale o (ii) 1 (un) consigliere, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
 - c) dalla lista che ha ottenuto il terzo maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno pari alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista), ed a condizione che tale lista non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la Lista di Maggioranza e/o la Seconda Lista (la "**Terza Lista**"), viene tratto 1 (un) consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.
 - d) resta inteso che (i) in assenza di presentazione della Seconda Lista e/o della Terza Lista e/o (ii) nel caso in cui una e/o entrambe di tali liste non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, i rimanenti amministratori da eleggere saranno tratti tra i candidati nella Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo ivi indicato.

Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista, ai sensi della precedente lettera a), e che - ove ne ricorrano i presupposti: (i) uno o due amministratori (secondo quanto previsto alla precedente lettera b) saranno tratti dalla Seconda Lista e (ii) un amministratore sarà tratto dalla Terza Lista (secondo quanto previsto alla precedente lettera c), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare;

In caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti.

11. Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri l'elezione di un numero sufficiente di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati dei Requisiti di Indipendenza e/o, a seconda dei casi, appartenenti al genere meno rappresentato.
12. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, nonché delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabilite e delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine alla nomina di amministratori indipendenti.
13. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra indicate.
14. Qualora nel corso dell'esercizio cessino dalla carica, per qualunque motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto (se disponibile) della medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato. Qualora non sia possibile integrare il consiglio di amministrazione ai sensi del presente paragrafo, il consiglio di amministrazione procede alla cooptazione dei sostituti con le maggioranze di legge. In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea procederanno rispettivamente alla cooptazione e alla nomina di cui sopra in modo da assicurare quanto previsto dal presente statuto in materia di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e di equilibrio tra i generi. Gli amministratori così cooptati dal consiglio di amministrazione restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

15. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 22

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non abbia provveduto l'assemblea ordinaria. Il consiglio di amministrazione può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 23

Organi delegati

1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Gli organi delegati ovvero, ove non nominati, gli amministratori, adempiono altresì agli obblighi di comunicazione periodica di cui all'articolo 150 del TUF, di regola in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale faranno parte di diritto anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dei votanti.

3. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile.
5. Non può parimenti essere attribuita agli organi delegati (e pertanto rimane di esclusiva attribuzione del consiglio di amministrazione) la competenza relativa:
 - a) alla sottoscrizione e perfezionamento di atti di disposizione, a titolo definitivo o temporaneo, di diritti di proprietà industriale brevettati e non (incluso know-how, programmi e in generale software, banche dati, dati ed informazioni industriali e commerciali, sottoposti o no, al regime del segreto, e comunque) inerenti alle tecnologie di cui la Società si avvale nell'ordinario corso delle sue attività;
 - b) l'approvazione di progetti di fusione e scissione, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
 - c) l'acquisizione di immobili e/o di partecipazione di valore superiore a Euro 10.000.000,00;
 - d) l'assunzione di indebitamento finanziario oltre Euro 20.000.000,00.

6. L'organo amministrativo può nominare direttori generali o procuratori speciali, determinandone i poteri, nonché costituire al proprio interno comitati endo-consiliari determinandone attribuzioni

e composizione nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che all'interno di ciascun comitato endo-consiliare dovrà essere presente almeno un amministratore tratto dalla Seconda Lista (a condizione che da tale lista siano stati tratti 2 (due) amministratori).

Articolo 24

Delibere del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato a mezzo avviso da recapitare ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima, con lettera raccomandata (anche consegnata a mano) o con messaggio di posta elettronica o fax o altro mezzo, che provi l'effettivo ricevimento.
2. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.
3. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e, fermo quanto previsto ai successivi paragrafi (4) e (5) delibera:
 - a) con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti;
 - b) con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.
4. Per la approvazione di delibere consiliari inerenti ad atti, comunque, di disposizione, a titolo definitivo o temporaneo, di diritti di proprietà industriale brevettati e non (incluso *know-how*, programmi e in generale software, banche dati, dati ed informazioni industriali e commerciali, sottoposti o no, al regime del segreto, e comunque) inerenti alle tecnologie di cui la Società si avvale nell'ordinario corso delle sue attività, sarà in ogni caso necessario il voto favorevole di tutti i consiglieri tratti dalla Lista di Maggioranza e, per la sola ipotesi in cui la Seconda Lista sia presentata da azionisti complessivamente titolari di quota di partecipazione al capitale sociale pari almeno al 35% (trentacinque per cento), sarà altresì necessario anche il voto favorevole di tutti i consiglieri tratti da tale Seconda Lista.
5. Nella sola ipotesi in cui dalla Seconda Lista siano stati tratti 2 (due) amministratori, sarà in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno 1 (uno) amministratore tratto dalla Seconda Lista per l'approvazione delle delibere consiliari inerenti a:
 - a) approvazione di progetti di fusione e scissione, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 2505e 2505-bis del codice civile;
 - b) acquisizione di immobili e/o di partecipazione di valore superiore a Euro 10.000.000,00;
 - c) assunzione di indebitamento finanziario oltre Euro 20.000.000,00.
6. I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati interessati alla operazione non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo). Resta ferma la applicazione dell'articolo 2391 del codice civile.
7. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14 del presente statuto.
8. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.
9. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente ove nominato o, in mancanza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
10. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.

Articolo 25

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.
2. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti della delega.
3. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del consiglio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 26

Compenso degli amministratori

1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina, ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile.
2. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione, ai sensi di legge, tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione agli eventuali comitati costituiti dal consiglio al proprio interno, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, secondo periodo, del codice civile.
3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2389, comma 3, primo periodo, del codice civile.

Titolo V

Collegio Sindacale, Revisore Legale dei Conti e Operazioni con Parti Correlate

Articolo 27

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.
3. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
5. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

L'elenco di candidati in entrambe le sezioni deve essere tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore ad eccezione del caso in cui l'organo di controllo sia formato da tre sindaci effettivi per i quali l'arrotondamento deve essere effettuato per difetto all'unità inferiore.

Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza**") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione la maggioranza dei sindaci effettivi e supplenti da eleggere tranne uno.
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "**Lista di Minoranza**") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b). Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

Se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

6. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-*quater* e 144-*sexies* della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999). La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.
7. Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
8. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente articolo.

9. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, sono depositati i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) il *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
10. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.
11. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
12. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.
14. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.
15. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza.
16. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) qualora cessasse dalla carica un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il collegio sindacale, a questo subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il collegio sindacale, (ii) qualora cessasse il sindaco della Lista di Minoranza, nonché presidente del collegio sindacale, egli è sostituito dal sindaco supplente della Lista di Minoranza, che assume la carica di presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio sindacale con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
17. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

Articolo 28

Convocazione, adunanze e deliberazioni del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è convocato e si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
2. Il collegio sindacale è convocato a mezzo avviso da recapitare ai sindaci almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima, con lettera raccomandata (anche consegnata a mano) o con messaggio di posta elettronica o fax o altro mezzo, che provi l'effettivo ricevimento.

In mancanza di formale convocazione, le riunioni del collegio sindacale saranno comunque valide con la presenza di tutti i sindaci effettivi.

3. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 29

Il revisore legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di legge. L'incarico è conferito alla società di revisione dall'assemblea ordinaria su proposta motivata del collegio sindacale.
2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 30

Operazioni con parti correlate

1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente statuto e alle procedure adottate in materia.
2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
3. Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il consiglio di amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni per la deroga previste dalla medesima procedura.
4. Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni per la deroga previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea, sempre che gli stessi

rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capi tale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

Titolo VI

Bilancio – Dirigente Preposto – Scioglimento

Articolo 31

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
3. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.
4. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 32

Dirigente Preposto

1. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'articolo 154-*bis* del TUF ("**Dirigente Preposto**"), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.
2. Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del collegio sindacale, dal consiglio di amministrazione, il quale deve altresì conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà un o più liquidatori determinando:
 - a) il numero degli stessi ed i loro compensi;

- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.